AZIENDA SOCIALE CREMONESE

Azienda Sociale del Cremonese a.s.c.

Progetto "In-oltre la scuola" Accreditamento servizi integrativi scolastici

Settembre 2010

Premessa

Il Piano di Zona 2009 – 2011 dell'Ambito Territoriale di Cremona pone in risalto alcune priorità negli interventi a favore della famiglia e dei minori, quale risultato del confronto avviato nei Tavoli tematici preparatori della fase programmatoria.

Tra queste priorità, dentro un processo di promozione e sostegno delle reti territoriali pubblico – privato, si concentrava l'attenzione sull'area extra scolastica per promuovere e sostenere le funzioni educative delle famiglie.

Una azione di assoluta importanza da attuare, con l'obiettivo di sviluppare:

- ✓ la promozione delle reti di informalità e di percorsi educativi che valorizzino le realtà presenti nei territori e nelle comunità locali;
- ✓ la promozione delle competenze famigliari, nella gestione del tempo proprio e dei propri figli.

In quest'ultima prospettiva, sono stati considerati tutti i servizi integrativi scolastici riguardanti la fascia di età dai 6 ai 16 anni, date le altre ulteriori attività messe in campo dall'Ambito Distrettuale per la prima infanzia e per l'adolescenza, attraverso specifici voucher a favore delle famiglie e le azioni progettuali attuate nello spirito della legge 285/1997.

Quali servizi

Si richiama l'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio. Norme di attuazione":

"*Il diritto alla studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti. Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.*"

La legge regionale attribuisce ai Comuni le funzioni relative al servizio di trasporto (art. 3) e di mensa scolastica (art. 4), lasciando nel generico le altre forme di intervento.

Ferme restando le possibili competenze in capo alle Istituzioni Scolastiche in materia di pre-scuola e di post-scuola (Protocollo d'Intesa per lo svolgimento di servizi di comune interesse e concorrente responsabilità delle Scuole e degli Enti Locali in data 27/9/2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Unione delle Province Italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani e le Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S., alla lettera C) "Attività pre e post scuola" testualmente recita: "L'Istituzione scolastica, nell'ambito dei progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, può organizzare, anche con il concorso di risorse che l'ente locale potrà assegnare, valutati i progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe" con valenza educativa. Ove sia l'Ente Locale, nell'ambito dei servizi socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola, l'istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l'apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie…), si considerano, ai fini del presente progetto tutti i seguenti servizi scolastici integrativi, **valutando quale strategico esaminare e proporre una azione sistemica complessiva**:

- **servizio di pre-scuola**
- **servizio di assistenza momento mensa**
- **servizio di post-scuola**
- **servizio di doposcuola.**

Il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni in relazione alle esigenze del trasporto scolastico è svolto gratuitamente dal personale della Istituzione Scolastica, come concordato nel citato Protocollo d'Intesa del 27 settembre 2000 per lo svolgimento di servizi di comune interesse e concorrente responsabilità delle Scuole e degli Enti Locali (Lettera D – Accoglienza e sorveglianza degli alunni "In relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza dell'Ente Locale, nelle scuole dell'Infanzia e Primarie statali l'Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica. Tale servizio è svolto previo accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica. L'Istituzione Scolastica definisce, nel proprio regolamento, le relative modalità.") e confermato dal C.C.N.L. del comparto scuola 2003 Tabella A relativa ai profili di area del personale ATA – Area A "…è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche..."

Identità e destinatari dei servizi

- Il servizio di **pre-scuola** consiste nell'accoglimento, vigilanza ed intrattenimento degli alunni della scuola primaria (ex scuole elementari) in orario antecedente le lezioni ed in accordo con la Direzione Didattica della Scuola, per consentire alle famiglie la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il servizio è attivato dai Comuni su richiesta delle famiglie interessate, con la condizione che gli orari di lavoro dei genitori degli alunni/e siano incompatibili con quelli della frequenza scolastica. I Comuni possono richiedere una compartecipazione alla spesa sostenuta.
- Il servizio di **assistenza degli alunni nel momento mensa** consiste nell'attivazione, all'interno delle strutture scolastiche e/o degli spazi adibiti al servizio mensa, di un servizio di custodia e di sorveglianza durante la fruizione del pasto e nel tempo antecedente la ripresa dell' attività curricolare. Destinatari sono gli alunni della scuola primaria frequentanti il servizio mensa. Il costo del servizio, attivato dai Comuni, rientra tra gli oneri previsti per la fruizione della mensa scolastica.
- Il servizio di **post-scuola** – meridiano e pomeridiano – consiste nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni della scuola primaria (ex scuole elementari) in orario successivo al termine delle lezioni, in uno spazio programmato, dove i bambini svolgono attività ludico-espressive con la disponibilità di apposito materiale. Il post-scuola meridiano si svolge in orario tra la fine delle lezioni ed il ritorno alla casa di abitazione; quello pomeridiano si svolge in orario compreso tra la fine delle lezioni delle classi a tempo pieno o prolungato ed il ritorno alla casa di abitazione. Il servizio è attivato dai Comuni su richiesta delle famiglie interessate, con la condizione che gli orari di lavoro dei genitori degli alunni/e siano incompatibili con quelli della frequenza scolastica. I Comuni possono richiedere una compartecipazione alla spesa sostenuta.
- Il servizio di **doposcuola** consiste in una attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazioni positive e di attività ludico-sportive, ai ragazzi frequentanti le scuole primarie (ex scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) ed il biennio dell'obbligo scolastico della scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore).Il doposcuola mira a:
  - fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti;
  - offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione;
  - aiutare a migliorare l'autonomia e la capacità organizzativa.

  Il servizio è attivato sia dai Comuni sia dai soggetti del Terzo Settore, in collaborazione con i Comuni medesimo, tramite rapporti convenzionali, sia dalle Scuole. Il servizio è

attivato su richiesta delle famiglie interessate, alle quali può essere richiesta una compartecipazione alla spesa sostenuta da parte degli Enti gestori.

Non rientra nella tipologia del doposcuola la somministrazione di ripetizioni scolastiche e le lezioni private.

Identità degli Enti gestori

Nei servizi ad esclusiva gestione dei Comuni sono in uso diverse modalità di attuazione:

a) personale dipendente dagli Enti Locali medesimi ovvero con rapporti di collaborazione;
b) convenzioni con l'istituzione scolastica, mediante utilizzo di personale ATA;
c) volontari non organizzati;
d) associazioni senza scopo di lucro, mediante convenzione ed erogazione di contributo;
e) organizzazioni di volontariato, mediante convenzione ed erogazione di contributo;
f) cooperative sociali, mediante appalto.

Il servizio di doposcuola è connotato da una maggiore ed ampia gamma di Enti gestori:

a) il Comune, mediante progetti specifici finanziati dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", in collaborazione con le realtà locali del Terzo Settore;
b) le associazioni di solidarietà familiare, previste dalla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali a favore della famiglia";
c) le associazioni senza scopo di lucro, previste dalla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle legge regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
d) le associazioni di promozione sociale, previste dalla citata legge regionale 1/2008;
e) le organizzazione di volontariato, previste dalla citata legge regionale 1/2008, iscritte nei registri regionali o nelle rispettive sezioni provinciali;
f) le cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale delle Cooperative sociali (legge regionale n. 1/2008);
g) le scuole;
h) gli oratori, la cui funzione educativa e sociale è riconosciuta espressamente dalla Regione Lombardia con la legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori". (… l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente…").

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"
- Protocollo d'Intesa per lo svolgimento di servizi di comune interesse e concorrente responsabilità delle Scuole e degli Enti Locali in data 27/9/2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Unione delle Province Italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani e le Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S.
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio. Norme di attuazione"
- Legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali a favore della famiglia";
- Legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori"
- Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge regionale 12 marzo 2008, n, 12 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio – sanitario".

In particolare, la legge regionale 34/2004 permette la definizione di un percorso preciso verso un sistema di accreditamento dei servizi integrativi:

- art. 1 comma 3: "in applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge la famiglia, singola o associata, i comuni e le province, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- art. 2 comma 1: "la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, all'istruzione e alla formazione professionale, persegue i seguenti obiettivi: a) sostenere le famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia; b) sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza;

- art. 3, comma 1: "la Regione, mediante i propri strumenti di programmazione: a) promuove e definisce politiche intersettoriali per i minori; b) favorisce la programmazione concertata e partecipata a livello zonale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e riconosce le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;c) favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;d) definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi ed interventi;
- art. 4, comma 1: "i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 328/2000, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni:

  b) esercitano il controllo su attività, servizi, interventi e progetti che concorrono a definire la rete d'offerta sociale;c) erogano, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l'accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia;

  d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi;

  e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme;…
- art. 4, comma 2: " i Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini."
- art. 5, comma 1: "la rete d'offerta sociale destinata ai minori è costituita da: a) attività educative, aggregative e ricreative che concorrono alla promozione del benessere dei minori; in particolare servizi ed interventi socio-educativi per la prima infanzia, servizi ed interventi ludico-ricreativi per l'infanzia e di aggregazione per adolescenti, servizi ed interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali, ivi compresi gli interventi di accompagnamento allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, l'assistenza domiciliare ai minori, il sostegno all'integrazione sociale e scolastica dei minori disabili, i servizi socio educativi per disabili, nonché servizi a sostegno delle bambine e dei bambini e delle loro mamme recluse;

c) attività ed interventi innovativi, inclusi quelli che scaturiscono dalla progettualità diffusa, espressa dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.".

L'accreditamento e l'Ambito Distrettuale di Cremona

Le funzione relative all'accreditamento sono gestite in forma associata dai Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona, prima in capo al Comune di Cremona, quale Ente capofila, e successivamente in capo all'Azienda Sociale del Cremonese.

In data 11 febbraio 2010, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato le linee guida per l'Ambito Distrettuale di Cremona "Accreditamento: elementi di definizione e requisiti".

Il documento, ripercorre la quintessenza del sistema di accreditamento che "consente ai "Comuni Associati" di regolare diversamente il sistema di definizione e realizzazione dei servizi al fine di:

- aumentare i livelli di offerta e la disponibilità di **"acquisto", mediante libera scelta del cittadino attraverso titoli sociali (voucher), di alcuni servizi dell'area sociale e assistenziale**, al fine di sviluppare una fonte di regolamentazione e coordinamento territoriale;
- rendere tassativi, espliciti e verificabili i livelli di qualità ritenuti essenziali per ogni tipo di servizio;
- garantire al cittadino che il livello di qualità essenziale sia presente in modo omogeneo in tutti i servizi (inizialmente a partire da quelli della medesima tipologia) nell'**Ambito territoriale di riferimento del Piano di Zona;**
- incoraggiare gli enti gestori ad adottare strumenti che migliorino la qualità nel tempo fino a giungere a livelli di eccellenza.

Contestualmente, sono definiti requisiti e procedure generali di accreditamento delle unità di offerta, rinviando ad ogni singolo progetto la definizione delle proprie peculiarità.

In linea con questi principi, si propongono le seguenti modalità progettuali per l'accreditamento dei servizi integrativi scolastici.

Perché l'accreditamento dei servizi integrativi scolastici

In una logica di promozione delle competenze familiari, nella gestione del tempo proprio e dei propri figli, ma anche dentro un processo di sostegno delle reti territoriali pubblico – privato, la direzione di conoscere, qualificare e valorizzare i servizi presenti nel territorio, allargando il bacino di utenza, ora troppo concentrato sulla situazioni di bisogno e/o disagio sociale, è risultata, attraverso il sistema di accreditamento, la strada maestra. Perché permette alle famiglie:

- la conoscenza di un sistema di servizi riconosciuti dal sistema pubblico;
- la libera scelta dei servizi;
- la fruizione di servizi con livelli di qualità espliciti e verificabili;
- la garanzia che il livello di qualità essenziale sia presente in modo omogeneo in tutti i territori dell'Ambito;
- la possibile fruizione di voucher finanziati dai Comuni e/o dall'Ambito Distrettuale.

Perché permette ai Comuni:

- di ampliare i fruitori di servizi integrativi;
- di razionalizzare le risorse disponibili;
- la garanzia che il livello di qualità essenziale sia presente in modo omogeneo in tutti i territori dell'Ambito;
- la possibilità di affidare servizi a soggetti già verificati ed accreditati.

Perché permette ai soggetti gestori:

- una reale conoscenza e promozione delle proprie attività;
- un possibile ampliamento dei servizi;
- l'adozione di strumenti che migliorino la qualità nel tempo fino a giungere a livelli di eccellenza.

Il percorso di accreditamento

La bozza di progetto viene presentata ai soggetti del Terzo Settore ed ai Comuni, che presentano osservazioni, proposte di modifica e suggerimenti.

Il progetto, modificato ed ampliato, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Sociale del Cremonese.

Con avviso del Direttore Generale dell'Azienda, si invitano i soggetti interessati a presentare istanza per l'iscrizione al Registro dei soggetti accreditati per tutti o soltanto per qualcuno dei quattro servizi interessati.

Una apposita Commissione esamina le istanze ed il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda approva l'Albo dei soggetti accreditati, informandone sia i soggetti medesimi sia i Comuni.

Ogni Comune attiva uno o più servizi, attraverso l'erogazione di voucher, stabilendone il valore o i valori, se legati alla verifica della capacità reddituale, che, indicativamente, potrebbe essere ancorata ai medesimi parametri previsti dalla Dote scuola (€. 16.000,00).

Soggetti accreditabili

Possono presentare domanda di accreditamento le cooperative sociali, le scuole, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di solidarietà familiare, le associazioni senza scopo di lucro, gli enti religiosi, le fondazioni e le imprese sociali singolarmente ovvero in consorzio ovvero in associazione temporanea d'impresa che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2005/17/CE e 2004/18/CE.

Nel caso di consorzio o di associazione temporanea d'impresa deve essere espresso il soggetto responsabile, che dovrà essere garante dell'operato di tutti i consorziati e/o associati.

Nel caso di consorzio o di associazione temporanea d'impresa, i soggetti interessati devono possedere tutti i requisiti previsti per l'accreditamento. In caso di consorzio o di associazione temporanea d'impresa, ai fini della formazione della graduatoria di qualità sono considerati i requisiti del solo soggetto responsabile.

Nel caso di servizio di doposcuola organizzato dalla istituzione scolastica, dovrà essere garantito l'utilizzo di personale docente della scuola medesima e di un numero di personale volontario non superiore ad un terzo del personale impiegato.

I requisiti per l'accreditamento

La determinazione dei requisiti considera quanto stabilito nelle linee guida per l'accreditamento, approvate in data 11 febbraio 2010, il carattere di sperimentazione della iniziativa e la necessità di valorizzare le esperienze presenti.

Per ottenere l'accreditamento i soggetti interessati devono presentare domanda, utilizzando apposito modello, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. Adesione al Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale di Cremona, secondo lo schema predisposto dall'Azienda Sociale del Cremonese, se non già presentata;
2. Scopo sociale specifico, comprendente le attività di assistenza ai minori e/o attività socio - educative e/o socio – assistenziali o equivalenti….;
3. Carta dei servizi;
4. Esperienza documentata, di almeno 2 anni continuativi precedenti la domanda di accreditamento, relativa alla gestione di servizi educativi e/o assistenziali;

5. Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
6. Capacità tecnica e professionale risultante da:

   I. se impresa, iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire;

   II. inoltre, se cooperativa italiana): iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004, presso Ministero sviluppo economico;

   III. inoltre, se cooperativa sociale: iscrizione nell'apposito Albo pubblico;
7. Assenza negli ultimi 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di servizi socio educativi e socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;
8. Assenza, da parte del rappresentante legale, di condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
9. Assenza, da parte del rappresentante legale, di condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitarie e sociale;
10. Assenza, da parte del legale rappresentante, della applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
11. Assenza, da parte del legale rappresentante, di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione;
12. Assenza di cancellazione/radiazione dall'Albo dei soggetti accreditati per servizi di cui al suddetto punto 4, a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali;
13. Possesso di un'adeguata professionalità in materia di servizi socio educativi per minori, con disponibilità di figure professionali con preparazione specifica ed esperienza in materia di formazione ed educazione, come di seguito indicato:

    - n. 1 coordinatore dei/l servizi/o in possesso del titolo di educatore professionale o diploma di laurea o laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, pedagogia, sociologiche e di servizio sociale ovvero con esperienza acquisita in funzioni e/o attività educative di almeno cinque anni. Al coordinatore è richiesta la reperibilità durante i giorni e le ore di apertura dei/l servizi/o, il mantenimento dei contatti con la scuola, se necessari, ed i referenti dei Comuni e dell'Azienda Sociale del Cremonese;

    - operatori socio-educativi, operatori sociali, diplomati in ambito socio-pedagogico oppure, in assenza di titolo specifico, diplomati e/o laureati con comprovata esperienza e attitudine da almeno 1 anno.

- sono ammessi, nei servizi gestiti da soggetti del no profit e dalle istituzioni scolastiche, operatori volontari purchè la loro presenza sia stabile e continuativa; ai fini del rapporto operatori/utenti, la presenza dei volontari non può essere superiore al 33% degli operatori necessari;
- il rapporto operatore/utente è variabile a seconda dei servizi, come evidenziato nella scheda di sintesi di ognuno di essi;

14. Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti di almeno 15 ore, da stabilirsi annualmente, con comunicazione dell'inizio dei percorsi formativi all'Azienda Sociale del Cremonese (Equipe distrettuale); ai fini della formazione sarà considerata la supervisione, purchè debitamente certificata e dimostrata, anche con la tenuta di registro interno di partecipazione, per un massimo di 5 ore annuali;
15. Possesso di una sede operativa attiva da almeno tre anni nella provincia di Cremona, con attività specifica di assistenza ai minori e/o attività socio - educative e/o socio – assistenziali o equivalenti;
16. L'accreditato è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'accreditato dovrà pertanto essere titolare di polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi non inferiore a €. 5.000.000,00;
17. Il soggetto accreditato deve produrre il progetto educativo del servizio, con esplicitate finalità ed obiettivi;
18. Il soggetto accreditato deve produrre le modalità organizzative del servizio, con l'indicazione, se necessario, delle modalità di rapporto con le famiglie, con la scuola e con i servizi;
19. Disponibilità alla collaborazione con la scuola, con il servizio sociale di base, con i servizi specialistici territoriali coinvolti e con la famiglia nelle situazioni di maggiore disagio sociale;
20. Impegno alla partecipazione al gruppo tecnico di lavoro costituito dall'Azienda Sociale del Cremonese;
21. Sistema di rendicontazione: l'ente deve possedere un sistema di rendicontazione, preferibilmente informatizzato o, comunque, facilmente trasmissibile, concordato con l'Azienda Sociale del Cremonese e con i Comuni.
22. Debito informativo: impegno del rispetto di modalità e scadenze stabilite dall'Azienda Sociale del Cremonese;

23. Servizio informazioni: l'ente assicura un servizio di informazioni sull'attività propria a sportello o tramite numero telefonico;
24. Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia somministrate annualmente o al termine dell'intervento;
25. Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori somministrate annualmente;
26. Elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, loro trasmissione all'Ente Capofila e restituzione dei risultati ai soggetti interessati;
27. Applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti nel settore socio - assistenziale per il quale si richiede l'accreditamento, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi; tali condizioni economico/contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo;
28. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
29. Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso;
30. Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
31. Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni);
32. Documentabilità ovvero accertabilità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevolezza dei controlli effettuati dall'Azienda Sociale del Cremonese, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000;

La mancanza dei requisiti autocertificati in fase di accreditamento e valutati in base all'attività costituisce motivo di possibile decadenza dell'accreditamento.

Requisiti ulteriori per singolo servizio

PRESCUOLA

Definizione
Consiste nell'accoglimento, vigilanza ed intrattenimento degli alunni della scuola primaria (ex scuole elementari) in orario antecedente le lezioni ed in accordo con la Direzione Didattica della Scuola, per consentire alle famiglie la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il servizio è attivato dai Comuni su richiesta delle famiglie interessate, con la condizione che gli orari di lavoro dei genitori degli alunni/e siano incompatibili con quelli della frequenza scolastica. I Comuni possono richiedere una compartecipazione alla spesa sostenuta.
Destinatari
Bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria
Funzionamento
L'Unità di offerta sarà attiva in corrispondenza del calendario scolastico in relazione alle necessità segnalate dalle famiglie. Le attività prevedono un rapporto operatore – bambino/ragazzo pari a 1/20. Deve essere previsto un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere.
Attività
È compito dell'Unità d'offerta offrire al bambino e al ragazzo attività di custodia e di intrattenimento nel tempo antecedente l'inizio dell'attività curricolare.
Personale
La figura portante dell'Unità d'offerta è una figura animativa in grado di gestire lo spazio e il tempo di custodia di bambini e ragazzi.
Standard strutturali
Gli ambienti scolastici in cui si realizza il servizio devono essere a norma secondo le vigenti leggi e la normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro (T.U. 81/08). Inoltre per garantire il corretto svolgimento delle attività, le istituzioni scolastiche garantiscono l'accesso ai servizi igienici, adeguati all'utenza presente. In particolare devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare situazioni di pericolo.

ASSISTENZA AGLI ALUNNI NEL MOMENTO MENSA

Definizione
consiste nell'attivazione, all'interno delle strutture scolastiche e/o degli spazi adibiti al servizio mensa, di un servizio di custodia e di sorveglianza durante la fruizione del pasto e nel tempo antecedente la ripresa dell' attività curricolare. Il costo del servizio, attivato dai Comuni, rientra tra gli oneri previsti per la fruizione della mensa scolastica.
Finalità
La finalità dell'Unità d'offerta è quella di offrire un luogo protetto, per rispondere al bisogno di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie
Destinatari
Bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria.
Funzionamento
L'Unità di offerta sarà attiva in corrispondenza del calendario scolastico. Le attività prevedono un rapporto operatore – bambino/ragazzo pari a 1/25.
Attività
È compito dell'Unità d'offerta offrire al bambino e al ragazzo attività di custodia e di intrattenimento nel tempo antecedente la ripresa dell'attività curricolare.
Personale
La figura portante dell'Unità d'offerta è una figura animativa in grado di gestire lo spazio e il tempo di custodia di bambini e ragazzi.
Standard strutturali
Gli ambienti in cui si realizza il servizio devono essere a norma secondo le vigenti leggi e la normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro (T.U. 81/08). Inoltre per garantire il corretto svolgimento delle attività, le istituzioni scolastiche garantiscono l'accesso ai servizi igienici, adeguati all'utenza presente. In particolare devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare situazioni di pericolo.

SERVIZIO POST – SCUOLA

Definizione
Consiste nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni della scuola primaria (ex scuole elementari) in orario successivo al termine delle lezioni, in uno spazio programmato, dove i bambini svolgono attività ludico-espressive con la disponibilità di apposito materiale. Il post-scuola meridiano si svolge in orario tra la fine delle lezioni ed il ritorno all'abitazione; quello pomeridiano si svolge in orario compreso tra la fine delle lezioni delle classi a tempo pieno o prolungato ed il ritorno all'abitazione. Il servizio è attivato dai Comuni su richiesta delle famiglie interessate, con la condizione che gli orari di lavoro dei genitori degli alunni/e siano incompatibili con quelli della frequenza scolastica.
Finalità
La finalità dell'Unità d'offerta è quella di offrire un luogo protetto, per rispondere al bisogno organizzativo della famiglia, attraverso attività di natura metterei socio-aggregativa.
Destinatari
Bambini e ragazzi della scuola primaria.
Funzionamento
L'Unità di offerta sarà attiva in corrispondenza del calendario scolastico. L'apertura dovrà essere garantita per il tempo necessario, concordato con i Comuni e le Scuole. Le attività possono essere organizzate per moduli attraverso la formazione di gruppi con un massimo di 15 bambini e ragazzi per gruppo. Deve essere previsto un sistema d'iscrizione per moduli mensili e un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere.
Attività
È compito dell'Unità d'offerta offrire al bambino e al ragazzo attività semi-strutturate durante il tempo extrascolastico.
Personale
La figura portante dell'Unità d'offerta è l'operatore/animatore in grado di gestire lo spazio e il tempo di accoglienza dei bambini e ragazzi.
Standard strutturali
Gli ambienti scolastici in cui si realizza il servizio devono essere a norma secondo le vigenti leggi e la normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro (T.U. 81/08). Inoltre per garantire il corretto svolgimento delle attività, le istituzioni scolastiche garantiscono l'accesso ai servizi igienici, adeguati all'utenza presente. In particolare devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare situazioni di pericolo.
Personale
Standard di personale ovvero rapporto operatore utenti: 1 ogni 12 bambini/ ragazzi.
Inserimenti sociali
Attivazione di percorsi d'inserimento specifici per ragazzi segnalati dai servizi sociali.

SERVIZIO DOPOSCUOLA

Definizione
Consiste in una attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazioni positive e di attività ludico-sportive, ai ragazzi frequentanti le scuole primarie (ex scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) ed il biennio dell'obbligo scolastico della scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore).Il doposcuola mira a: ✓ fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti; ✓ offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione; ✓ aiutare a migliorare l'autonomia e la capacità organizzativa. Il servizio è attivato sia dai Comuni sia dalle Istituzioni scolastiche sia dai soggetti del Terzo Settore, in collaborazione con i Comuni medesimo, tramite rapporti convenzionali. Il servizio è attivato su richiesta delle famiglie interessate, alle quali può essere richiesta una compartecipazione alla spesa sostenuta da parte degli Enti gestori. Non rientra nella tipologia del doposcuola la somministrazione di ripetizioni scolastiche e le lezioni private.
Finalità
La finalità dell'Unità d'offerta è quella di offrire a bambini e ragazzi un contesto educativo in cui poter sviluppare un percorso evolutivo e adattivo ai diversi ambienti di riferimento (scuola, gruppo dei pari ecc…) acquisendo competenze di autonomia.
Destinatari
Bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, per la cui accoglienza devono essere previsti moduli distinti in relazione alle seguenti fasce d'età, corrispondenti ai diversi gradi e ordini scolastici (primaria; secondaria di I grado, secondaria di II grado e formazione professionale), con particolare attenzione a situazioni di fragilità personale e/o familiare.
Funzionamento
L'Unità di offerta sarà attiva dal 1 settembre al 30 giugno e funzionerà dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico. L'apertura dovrà essere garantita per almeno 3 giorni alla settimana e per un minimo di 2 ore giornaliere. Le attività devono essere organizzate per moduli attraverso la formazione di gruppi omogenei per fasce d'età, con un massimo di 7 bambini o ragazzi per gruppo. Nel caso di inserimento di un bambino o di un ragazzo in situazioni di disagio documentato può essere previsto un rapporto numerico inferiore. Deve essere previsto un sistema d'iscrizione per moduli mensili e un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere.

Attività
È compito dell'Unità d'offerta sostenere e accompagnare il bambino e il ragazzo nel suo percorso di autonomia, attraverso la promozione dell'acquisizione di competenze di natura cognitiva e sociale. È compito inoltre del Servizio offrire opportunità per il contenimento di problematiche relazionali con la famiglia, con i pari e con la scuola, in relazione al percorso evolutivo. Il progetto dell'Unità d'offerta deve prevedere modalità di raccordo con la famiglia e, se necessario, con la scuola, quest'ultima nei sui organi e figure di riferimento.
Personale
La figura portante dell'Unità d'offerta è l'operatore in grado di stabilire una relazione educativa e continuativa con il gruppo di bambini/ragazzi di riferimento, mediante l'attuazione di un progetto educativo.
Standard strutturali
Negli ambienti in cui si svolge l'attività deve essere assicurato un rapporto di 1,20 mq per ciascun frequentante. Gli ambienti in cui si realizza il servizio devono essere a norma secondo le vigenti leggi e la normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro (T.U. 81/08). Inoltre per garantire il corretto svolgimento delle attività, gli ambienti devono essere dotati di servizi igienici, adeguati all'utenza presente. Deve essere garantita l'accessibilità a tutti gli spazi (eliminazione barriere architettoniche), devono disporre di spazi utilizzabili per il lavoro in gruppo. Inoltre gli arredi e le attrezzature devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare situazioni di pericolo.
Rapporti con l'utenza
Carta dei Servizi: in cui siano illustrati gl'interventi offerti, il personale impiegato per la realizzazione del programma e la eventuale disponibilità di prestazione offerte da volontari, le modalità di accesso, l'organizzazione di servizi/prestazioni erogati, l'ammontare della retta e del costo delle eventuali attività aggiuntive a quelle ricompresse nella retta.
Rapporti con i Servizi Sociali
L'inserimento di bambini o ragazzi che presentano una fragilità personale e/o familiare sarà a carico dei Servizi Sociali del territorio che dovranno prevedere: – Una relazione specifica informativa sul singolo caso; – La tipologia dell'intervento richiesto, con relativa valutazione e monitoraggio; – Il budget economico finanziario dedicato; Il soggetto accreditato dovrà di conseguenza prevedere un progetto educativo specifico, che individui chiaramente modalità d'intervento possibili e obiettivi raggiungibili, in relazione sia alla situazione individuale del bambino o ragazzo descritta, sia al budget economico previsto dai Servizi Sociali competenti.

Personale
standard di personale ovvero rapporto operatore utenti: 1 ogni 7 bambini/ ragazzi.
Programmazione
– progetto educativo del servizio con esplicitate finalità e obiettivi; – organizzazione delle attività articolata per moduli a seconda delle esigenze delle diverse fasce di età; - regolamento interno del servizio.
Organizzazione
– Ore funzionamento dell'Unità d'offerta; – Strutturazione per mensilità (dal lunedì al venerdì) – Modalità di rapporto con le famiglie – Modalità rapporto con la scuola - Modalità rapporto con i servizi
Inserimenti sociali
– attivazione di percorsi strutturati d'inserimento per ragazzi disabili e/o in situazioni di disagio segnalati dai servizi socio-sanitari; – attivazione di micro-gruppi o d'interventi individualizzati nel caso di una significativa presenza di bambini/ragazzi in situazioni di disagio.

Ambito di attività dei soggetti accreditati

Ai soli fini della presente progetto di accreditamento, il territorio dell'Ambito Distrettuale di Cremona viene suddiviso in cinque sub ambiti:

1) subambito di Cremona, comprendente la città di Cremona;
2) subambito di Castelverde, comprendente i Comuni di Castelverde, Bonemerse, Corte de' Frati, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Olmeneta, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo;
3) subambito di Pizzighettone, comprendente i Comuni di Pizzighettone, Acquanegra Cremonese, Cappella Cantone, Crotta d'Adda, Formigara e Grumello Cremonese ed Uniti;
4) subambito di Soresina, comprendente i Comuni di Soresina, Annicco, Azzanello, Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Paderno Ponchielli, e San Bassano;
5) subambito di Vescovato, comprendente i Comuni di Vescovato, Cappella de' Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Isola Dovarese, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sospiro e Volongo.

Il progetto di accreditamento prevede che i soggetti erogatori possano essere iscritti per erogare i servizi in tutto il territorio dell'Ambito Distrettuale di Cremona ovvero solo in uno o più sub ambiti territoriali, dichiarandoli nella domanda di accreditamento. Eventuali variazioni avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio ovvero dal primo luglio successivo alla comunicazione di variazione.

Domanda di accreditamento

I soggetti erogatori faranno richiesta di accreditamento presso l'Azienda Sociale del Cremonese, quale Capofila dell'Ambito Distrettuale di Cremona.

La procedura di accreditamento prende avvio dalla data di presentazione della domanda, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta, e si conclude con il provvedimento di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati.

I soggetti pubblici e privati, profit e non profit, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di accreditamento, **a partire dal 6 settembre 2010 e sino alle ore 12 del giorno 24 settembre 2010 , indirizzandola in busta chiusa e in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, a "Azienda Sociale del Cremonese" e presentandola presso il Protocollo dell'Azienda Sociale del Cremonese, a mezzo raccomandata postale o tramite consegna a mano** (orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12.00), **con l'indicazione a retro della**

organizzazione mittente, e recante ad oggetto "Istanza di accreditamento per servizi integrativi scolastici sul territorio distrettuale", secondo le modalità di seguito precisate.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di accreditamento dovrà essere presentata tramite lo specifico modello; il legale rappresentante dell'ente gestore del servizio dovrà dichiarare quanto indicato nel modello.

Oltre alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) Elenco del personale operante presso il servizio, alla data di compilazione della scheda tecnica, di cui all'allegato B;
2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ad eccezione degli Enti pubblici
3) Progetto educativo del servizio;
4) Carta del Servizio;
5) Documento di programmazione delle attività
6) Documentazione del programma di aggiornamento e formazione del personale
7) Quant'altro richiesto dal modello di domanda e secondo le indicazioni ivi contenute
8) Copia della carta d'identità del legale rappresentante
9) Documenti ritenuti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento.

Selezione

La selezione dei soggetti da accreditare, mediante verifica dei requisiti, sarà effettuata da apposita commissione di accreditamento nominata dall'Azienda.

L'accreditamento avverrà mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, contenente l'elenco dei soggetti accreditati, e sarà comunicato agli stessi entro 10 giorni dall'approvazione dell'atto, al fine della sottoscrizione del patto di accreditamento.

Le domande di accreditamento pervenute dopo il termine previsto dal bando saranno considerate e valutate dopo il termine di ogni semestre solare.

Durata dell'accreditamento

L'accreditamento non ha limitazione temporale e decorre dalla data del provvedimento di iscrizione all'albo.

Effetti dell'accreditamento

L'avvenuto accreditamento comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni.

Il perfezionamento della procedura avverrà tramite la sottoscrizione di una convenzione da stipularsi tra l'Azienda Sociale del Cremonese, per conto dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona, e l'ente accreditato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa.

Verifiche in itinere

La natura sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi integrativi scolastici impone una costante verifica delle attività sia per delineare indicatori di qualità mirati a meglio caratterizzare i servizio sia per determinare possibili migliorie.

L'Azienda Sociale del Cremonese avvia con i soggetti accreditati un gruppo tecnico di lavoro che, con cadenza almeno semestrale, verifica l'andamento della sperimentazione e propone possibili linee di azione.

Vigilanza e controlli

- L'Azienda Sociale del Cremonese provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nel progetto e nell'Avviso di accreditamento ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale dell'accreditato. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.
- I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.
- Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi provvedimento, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Revoca

La revoca del provvedimento di accreditamento, esperite inutilmente le procedure di ripristinabilità, è disposta dall'ente accreditante, a causa della perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - gestionale, tecnologico ed organizzativo - previsto per l'accreditamento.

Avverso il provvedimento di accertamento dei requisiti e il provvedimento di decadenza il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Erogazione del voucher – Limite Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Ai fini della erogazione dei voucher da parte dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona, è fissata una soglia massima di €. 16.000,00 determinata a norma del D. Lgs. 109/1998 (I.S.E.E.). Tale limite potrà essere aggiornato su determinazione dell'Azienda Sociale del Cremonese.
Il valore del voucher è determinato da ogni singolo Comune, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle domande presentate, il voucher è erogato alle famiglie sulla base dell'I.S.E.E.

Decadenza del voucher

Il Voucher decade nel caso di trasferimento della residenza da parte del beneficiario.

Trattamento Dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dal richiedente saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per la procedura di accreditamento e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo sia magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati presso l'Azienda Sociale del Cremonese..
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali è previsto il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Azienda Sociale del Cremonese. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del presente Procedimento.

Le attività di doposcuola gestite dagli oratori

Gli Oratori, come evidenziato nelle note relative agli enti gestori, svolgono una funzione educativa e sociale, riconosciuta espressamente dalla Regione Lombardia con la legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori". (… l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente…").

Come tali organizzano e gestiscono servizi di doposcuola, spesso con personale volontario, in collaborazione con i Comuni ed il Terzo Settore in generale.

Analogamente alla situazione dei Centri Diurni per minori, il sistema di accreditamento, con i requisiti previsti, si applica ai servizi di doposcuola gestiti dalle Parrocchie, attraverso gli oratori, solo nel caso in cui le medesime intendano connotarsi come unità di offerta accreditata.

Si esprime il convincimento e l'auspicio che attraverso l'azione dell'Azienda Sociale del Cremonese, espressione di tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona, si possa giungere ad una convenzione – protocollo con la Federazione Oratori per definire ampie modalità collaborative su questa tematica, come già accade per le attività estive extrascolastiche.